



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

*Alle Direzioni Interregionali del Lavoro
agli Ispettorati di Area Metropolitana e
Territoriali del Lavoro
al Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro
e, p.c.
alla DC coordinamento giuridico
al MLPS - DG per la Salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro e per le politiche
assicurative
alla Conferenza dei presidenti
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia autonoma di Bolzano
all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. **Controlli.**

Facendo seguito alla nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025, con la quale questa Direzione Centrale ha fornito le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. 81/2008, si forniscono alcune precisazioni e indicazioni operative in ordine all'espletamento dei controlli.

Definizioni

In merito alla definizione di locale interrato e seminterrato si rappresenta che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l'adozione del **Regolamento edilizio-tipo** di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:

- ⇒ **Piano interrato**: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
- ⇒ **Piano seminterrato**: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Conseguentemente, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l'individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Si rappresenta, inoltre, che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in

deroga ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

Comunicazione

Preliminarmente si rappresenta che le comunicazioni in questione dovranno essere assegnate al Processo Servizi all'Utenza **al fine esclusivo di una verifica circa la completezza formale** delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria) e individuate con nota INL prot. n. 811 del 29/01/2025.

In tal senso sarà dunque sufficiente verificare la presenza dei seguenti elementi:

ELEMENTI DA VERIFICARE		Presente	
1)	Presenza di una relazione descrittiva del tipo di attività, con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali oggetto della suddetta comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili;	si	no
Eventuali osservazioni:			
2)	Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale contenente:		
→	conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;	si	no
→	agibilità dei locali;	si	no
→	rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;	si	no
→	rispetto delle seguenti norme di sicurezza:		
✓	sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;	si	no
✓	sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;	si	no
✓	sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;	si	no
→	conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) alla normativa vigente;	si	no
Eventuali osservazioni:			

Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all'emissione di agenti nocivi.

In riferimento alla Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025 e in particolare al punto 1.1 relativo ai "Divieti" si precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo "all'emissione di agenti nocivi" (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).

Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l'Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro i 30 gg dalla presentazione della stessa, alla richiesta di "ulteriori informazioni" di cui all'art. 65 co. 3 del d.lgs. 81/2008, comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all'uso dei locali medesimi.

Una volta verificata la regolarità formale della comunicazione – anche a seguito di integrazione della documentazione inizialmente carente – il Processo Servizi all'Utenza trasmetterà la stessa comunicazione al Processo Vigilanza tecnica segnalando:

- le comunicazioni formalmente corrette;
- le comunicazioni successivamente integrate;
- le comunicazioni rispetto alle quali non sono pervenute le integrazioni richieste.

La totalità delle comunicazioni pervenute potrà, dunque, essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025:

- verniciatura;
- processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo;
- uso di solventi e collanti non ad acqua;
- ricarica di batterie;
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie;
- tinto-lavanderie;
- sviluppo e stampa;
- tipografia.

Attività di vigilanza

L'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”*.

Al riguardo si forniscono indicazioni, con riferimento alle ipotesi prospettate e di seguito riportate, qualora durante l'accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Caso 1: dichiarazione non veritiera

L'ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- ✓ emissioni di agenti nocivi,
- ✓ non idonee condizioni di aerazione,
- ✓ non idonee condizioni di illuminazione,
- ✓ non idonee condizioni di microclima.

Per quanto concerne invece l'eventuale mancato rispetto dei requisiti dell'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà **ritenersi non veritiera** la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie).

Pertanto, l'Ufficio dovrà procedere:

- ⇒ alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l'art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso;
- ⇒ alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l'interruzione delle lavorazioni vietate.

Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili:

Salvo quanto previsto nel caso 1, l'Ufficio dovrà procedere alla:

- ⇒ contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008, con apposito verbale di prescrizione.

Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere si dovrà procedere, oltre a quanto indicato nel caso 1, anche alla:

- ⇒ comunicazione al relativo Albo professionale del tecnico asseveratore abilitato, per violazione del codice deontologico;
- ⇒ notizia di reato ai sensi dell'art. 482 del c.p.p. nei confronti del tecnico asseveratore.

Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste:

⇒ contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 1 del d.lgs. 81/2008 con apposito verbale di prescrizione.

Da ultimo si ricorda che, qualora l'Organo di vigilanza, diverso dall'INL, accerti il mancato rispetto di quanto sancito all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, dovrà darne opportuna comunicazione all'ITL/IAM territorialmente competente.

IL DIRETTORE
Aniello Pisanti

Allegati: → modello per la richiesta ulteriori informazioni
modello in caso di variazione comunicazione/autorizzazione